



COMUNE DI FABRICA DI ROMA Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 67 del 03-09-2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO E/O DEPOSITO DI RIFIUTI

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n.81 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che, nonostante la capillare attività di prevenzione e repressione da parte della Polizia Locale, nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono e deposito di rifiuti e materiali, creando delle vere e proprie micro discariche che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RITENUTO pertanto necessario, a causa di questi numerosi episodi di scarsa educazione civica, procedere ad un inasprimento delle sanzioni previste per il deposito e/o abbandono di rifiuti sul territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco al quale sono attribuite, in qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione "all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado cittadino e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana";

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 50 innanzi citato;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 241/1990 e sm.i.

ORDINA

E' FATTO DIVIETO, sull'intero territorio comunale, a chiunque, di abbandonare e/o depositare rifiuti di qualsiasi genere a prescindere dalla loro natura e della loro composizione, sul suolo nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di **€. 500,00**, fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie o penali, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. n.152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Chiunque viola il suddetto divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

MANDA

il presente atto alla pubblicazione all'albo pretorio, con avviso specifico sul sito del Comune.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga inviata a:

- ∅ Responsabile della Polizia Locale;
- ∅ Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- ∅ Stazione Carabinieri di Fabrica di Roma;
- ∅ Stazione Carabinieri Forestale Civita Castellana

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Fabrica di Roma, 03-09-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SCARNATI